

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

**Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassi-
dermia, nonché di pesca in acque interne.**

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
- 2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
- 3 Articolo 7 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
- 4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CACCIA

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 2

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 2, L. R. 30/1999

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 3, L. R. 30/1999

3 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 7, L. R. 13/2000

4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 21/1993

2 Parole sostituite al quarto comma da art. 43, comma 4, L. R. 30/1999

3 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 4

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996

2 Terzo comma sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 24/1996

3 Articolo sostituito da art. 43, comma 5, L. R. 30/1999

4 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

Art. 7

(2)

Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purché non soci delle riserve confinanti.

(3)(7)

L' addestramento e l' allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull' intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all' ultimo giorno di febbraio.

(4)

L' addestramento e l' allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all' ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

(5)

L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente.

(8)

I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

(9)(14)

Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio, su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali.

(10)(12)(15)

L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l'Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori.

(11)(13)(16)

Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonché le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

(1)(6)

Le disposizioni regolamentari riguardanti l' applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

Note:

- 1 Derogata la disciplina del nono comma da art. 7, comma 2, L. R. 14/1987
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 24/1996
- 3 Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 3, L. R. 24/1996
- 4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
- 5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 24/1996
- 6 Nono comma abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 24/1996
- 7 Parole sostituite al primo comma da art. 43, comma 6, L. R. 30/1999
- 8 Parole aggiunte al quinto comma da art. 43, comma 7, L. R. 30/1999
- 9 Parole sostituite al sesto comma da art. 43, comma 8, L. R. 30/1999
- 10 Parole sostituite al settimo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
- 11 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 43, comma 9, L. R. 30/1999
- 12 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
- 13 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 9, comma 1, L. R. 10/2003
- 14 Parole sostituite al sesto comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 15 Parole sostituite al settimo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

16 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 7 bis

(Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)(1)

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell'esame di cui all' art. 3, c. 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2.

(ABROGATO)

(4)

3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.

(2)(6)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008

2 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 15/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

4 Comma 2 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

6 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.

Art. 7 ter

(Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)(1)

1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

(2)(3)(9)

1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

(4)

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

(5)(10)

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

(6)

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

(7)

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.

(8)(11)

2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008.

(12)

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della

Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(13)(17)

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.

(14)

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all' articolo 8 bis della legge regionale 6/2008 ;

b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

(15)

6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.

(16)

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 6/2008
- 2** Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 7/2008
- 3** Parole sostituite al comma 1 da art. 150, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 4** Comma 1 bis aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
- 5** Comma 1 ter aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
- 6** Comma 1 quater aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
- 7** Comma 1 quinquies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
- 8** Comma 1 sexies aggiunto da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 15/2012
- 9** Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 10** Parole sostituite al comma 1 ter da art. 13, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 11** Parole sostituite al comma 1 sexies da art. 13, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 12** Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 13** Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 14** Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 15** Comma 6 bis aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
- 16** Comma 6 ter aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 28/2017
- 17** Comma 3 sostituito da art. 3, comma 39, L. R. 45/2017

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE

Art. 8

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1 Primo comma abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
- 2 Parole sostituite al secondo comma da art. 43, comma 10, L. R. 30/1999
- 3 Articolo abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI E CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

Art. 9

(Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)(4)

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 43, comma 11, L. R. 30/1999

2 Comma 2 sostituito da art. 150, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

3 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

4 Articolo sostituito da art. 100, comma 1, L. R. 28/2017

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002

Art. 12

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1990

2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/2002

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PESCA

Art. 13

(1)(2)

Nelle acque del demanio marittimo interno in materia di pesca, non operando la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, continua a trovare applicazione la disciplina vigente nel settore e le attribuzioni relative sono esercitate dal Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000

2 Articolo ripristinato per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all' articolo 1 della presente legge, per l' esame di abilitazione all' esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1987.

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.